CONFINDUSTRIA

IN COLLABORAZIONE CON
SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA

Monitor Legislativo

CON IL SUPPORTO DI
4.MANAGER
www.4manager.org

Il Pacchetto Energia Pulita

L'evoluzione del mercato elettrico italiano

La nuova Direttiva per uno sviluppo efficiente delle fonti rinnovabili

Andrea ANDREUZZI – Politiche Industriali
Confindustria

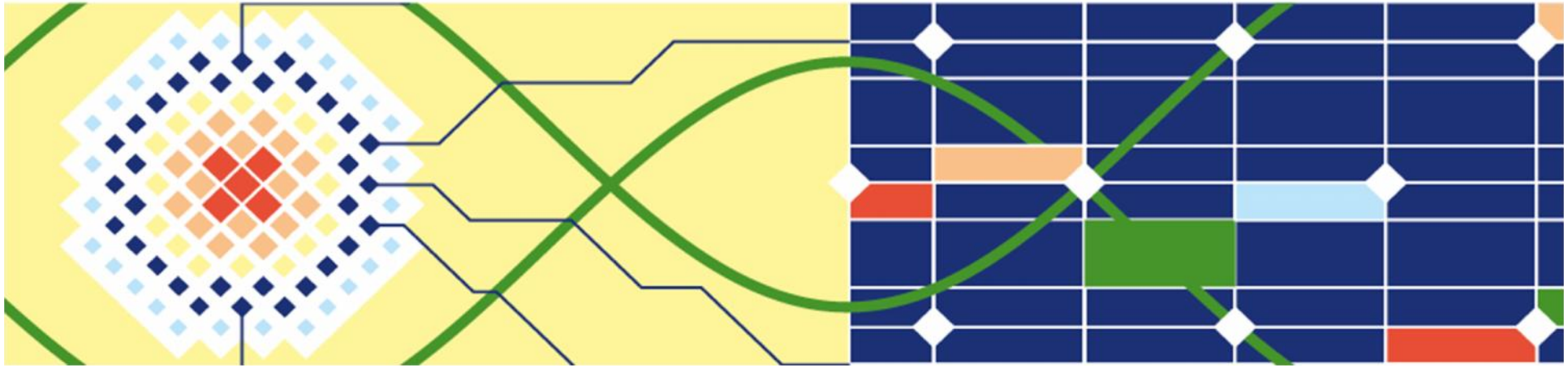

Indice

1. ***La Nuova Direttiva sulle Fonti Rinnovabili:***
   - *Target FER 2030: Obiettivi europei e Declinazione in ambito nazionale;*
   - *Supporto alle rinnovabili: Sistemi attivabili, pianificazione e diversificazione territoriale;*
   - *Sistemi di mercato: Power Purchase Aggrenment(PPA), Garanzie d'Origine e CIC;*
   - *Autorizzazioni: Procedure e tempistiche;*
   - *Generazione rinnovabile diffusa: Prosumer e Renewable Energy Community (REC);*

2. ***Potenziali della transizione low carbon italiana:***
   - *Filiera industriale delle rinnovabili: Mappatura attuale e potenziali di crescita;*
   - *Effetti misure 2030: Promozione, mercato, bolletta e relazioni competitive*

Indice

1. ***La Nuova Direttiva sulle Fonti Rinnovabili:***
   - *Target FER 2030: Obiettivi europei e Declinazione in ambito nazionale;*
   - *Supporto alle rinnovabili: Sistemi attivabili, pianificazione e diversificazione territoriale;*
   - *Sistemi di mercato: Power Purchase Aggrenment(PPA), Garanzie d'Origine e CIC;*
   - *Autorizzazioni: Procedure e tempistiche;*
   - *Generazione rinnovabile diffusa: Prosumer e Renewable Energy Community (REC);*

2. ***Potenziali della transizione low carbon italiana:***
   - *Filiera industriale delle rinnovabili: Mappatura attuale e potenziali di crescita;*
   - *Effetti misure 2030: Promozione, mercato, bolletta e relazioni competitive*

TARGET FER 2030: Obiettivi europei e declinazione nazionale

ARTICOLO 3.1 RED II	TARGET 2030	Gli Stati membri provvedono collettivamente a far sì che la **quota di energia da fonti rinnovabili** nel consumo finale lordo di energia **dell'Unione** nel **2030** sia almeno pari al **32%** (Possibile revisione nel 2023).

ALLEGATO I_A GOVERNANCE REGULATION	BURDEN SHARING ITALIA	*TARGET*	CONSUMI FINALI FER	EMISSIONI EVITATE*	FER-ELETTRICHE	FER-TRASPORTI	FER-TERMICHE
		30%	33,1M Tep	28,9 M Ton CO2	*55,4%* 16,1 MTEP	*21,6%* 2,3 MTEP	*33,0%* 14,7 MTEP

PRODUZIONE ***FER SETTORE ELETTICO 2017: 113,1 TWh 2030: 186,8 TWh*** *(+73,7 TWh)*

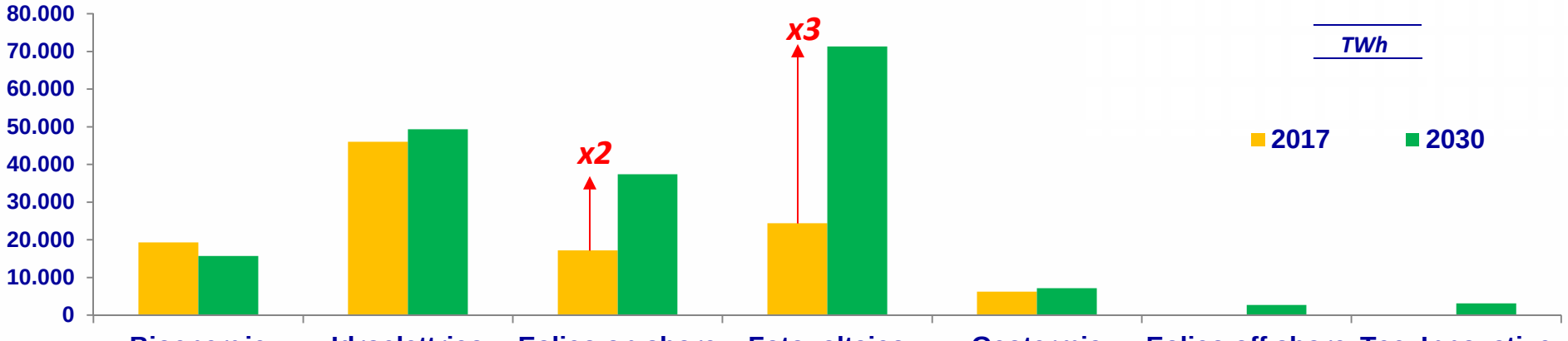

	Bioenergie	Idroelettrico	Eolico on shore	Fotovoltaico	Geotermia	Eolico off shore	Tec. Innovative
POTENZA	*-371 MW* (3.764 MW)	*+336 MW* (19.200 MW)	*+7.734 MW* (17.500 MW)	*+30.318 MW* (50.000 MW)	*+137 MW* (950 MW)	*+900 MW* (900 MW)	*+880 MW* (880 MW)

* Per valutare le emissioni evitate si è considerato un coefficiente di emissione pari a 2,41 tCO2/tep (gas naturale).

Fonte: Elaborazioni Confindustria su dati SEN e PNIEC

SUPPORTO ALLE RINNOVABILI: Sistemi di sostegno attivabili

ARTICOLO 4.2 RED II

SUPPORTO FONTI RINNOVABILI

I **regimi di sostegno** per l'integrazione delle fonti rinnovabili nel mercato dell'energia elettrica devono essere basati su **criteri di mercato, tenendo conto degli eventuali costi di integrazione del sistema e della stabilità della rete**, e definiti sotto forma di integrazione economica sul prezzo (**feed in premium**), con possibili **deroghe per impianti di piccola taglia e i progetti pilota.**

LCOE FER

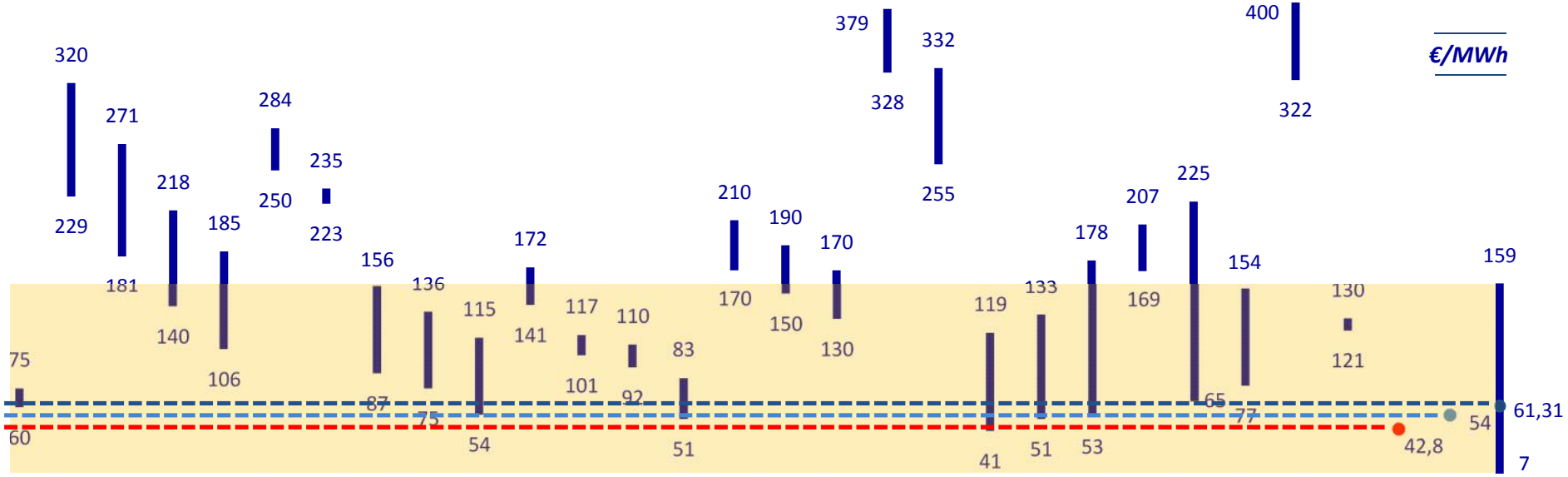

Fonte: Elaborazioni Confindustria su dati tavolo De-carbonizzazione dell'economia - Presidenza del Consiglio dei Ministri

SUPPORTO ALLE RINNOVABILI: Sistemi di sostegno attivabili

ARTICOLO 4.4 RED II

SUPPORTO TECNOLOGIE SPECIFICHE

Il sostegno è concesso con modalità aperte, trasparenti e non discriminatorie (**tender neutrali**), con possibili deroghe (impianti di piccola taglia e progetti pilota).

Si possono **limitare le procedure di gara a determinate tecnologie** in funzione:

a) Del **potenziale di lungo termine** di una particolare tecnologia;

b) Della necessità di **diversificazione**;

c) Dei **costi di integrazione** della rete;

d) Dei **vincoli di rete** e la stabilità della rete;

e) Della necessità di evitare distorsioni sui mercati delle materie prime (biomassa).

EVOLUZIONE ATTESA LCOE

Fonte: Elaborazioni Confindustria

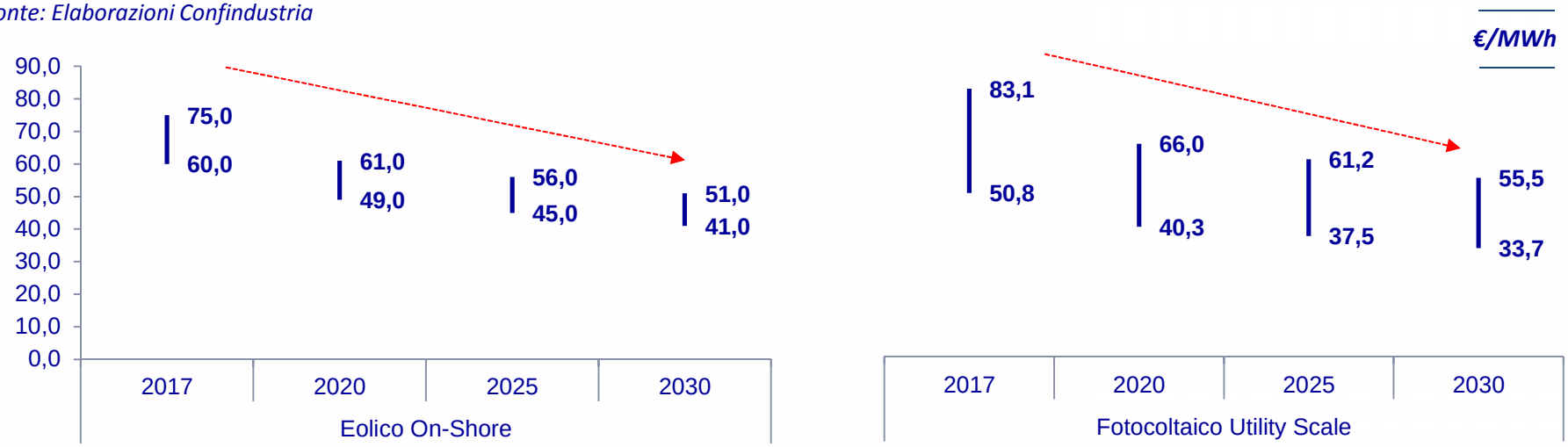

SUPPORTO ALLE RINNOVABILI: Pianificazione incentivi

ARTICOLO 6.3 RED II	PIANIFICAZIONE DEI TENDER	Gli Stati membri pubblicano un **calendario a lungo termine** che anticipi i previsti stanziamenti di sostegno e copra, come riferimento, **almeno i cinque anni successivi** o, in caso di vincoli di pianificazione di bilancio, i tre anni successivi, compresi, se del caso, il calendario indicativo, la **frequenza dei bandi di gara**, la **capacità prevista** e il bilancio previsto o il **sostegno unitario che si prevede di allocare**, nonché le **tecnologie ammesse** a beneficiarne, se applicabile. Il suddetto calendario è aggiornato su base annuale o, se necessario, per riflettere gli sviluppi recenti del mercato o la prevista allocazione del sostegno.
ARTICOLO 6.1 RED II	MAGGIORE STABILITÀ REGOLATORIA	Fatti salvi gli adattamenti necessari per conformarsi agli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri provvedono affinché **il livello e le condizioni del sostegno concesso** ai progetti relativi alla produzione di energia rinnovabile **non subiscano revisioni** tali da **incidere negativamente** sui **diritti conseguiti** e minare la **sostenibilità economica dei progetti** che già beneficiano del sostegno.

N.B. TAGLIA-BOLLETTE 2014

Lo spalma incentivi prevedeva due opzioni per la rimodulazione degli incentivi (su 24 o su 20 anni) oppure un taglio in base alla potenza dell'impianto.

SUPPORTO ALLE RINNOVABILI : Diversificazione territoriale

ARTICOLO 5 RED II

APERTURA TRANSNAZIONALE SUPPORTO

Gli **Stati membri** hanno il diritto di **decidere** in che misura **sostenere** l'energia elettrica da fonti **rinnovabili prodotta in un altro Stato membro**.

Le **quote indicative di nuova capacità** possono ammontare, in ciascun anno, almeno al **5 % tra il 2023 e il 2026** e **almeno al 10 % tra il 2027 e il 2030** o, se inferiore, al **livello di interconnettività** degli Stati membri interessati in un anno.

ARTICOLO 4.4 RED II

DIVERSIFICAZIONE TERRITORIALE

Possono essere istituiti meccanismi tesi a garantire la **diversificazione regionale** in termini di diffusione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare per **garantire un'integrazione del sistema efficiente in termini di costi**.

DISLOCAZIONE TERRITORIALE IMPIANTI RINNOVABILI

FOTOVOLTAICO

EOLICO

IDROELETTRICO

GEOTERMIA E BIOENERGIE

DISTRETTI INDUSTRIALI

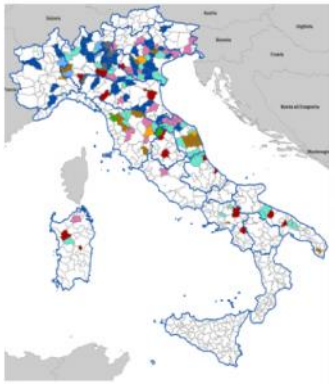

Fonte: Terna, Istat

SISTEMI DI MERCATO: Power Purchase Agreenment (PPA)

ARTICOLO 15.8 RED II

CONTRATTI DI LUNGO TERMINE

Gli Stati membri descrivono le politiche e le **misure tese ad agevolare il ricorso agli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili** nei loro **piani nazionali integrati per l'energia e il clima** e nelle relazioni sullo stato di avanzamento ai sensi del Regolamento (UE) 2018/1999.

PPA FISICO OFF GRID

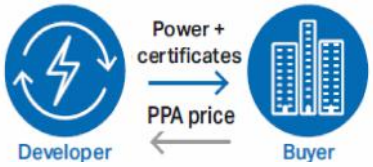

Il **PPA fisico** è detto ***off-grid*** in caso la produzione e il consumo di energia elettrica siano sviluppati on site a valle della cabina della rete di trasporto pubblica.

POSSIBILI FORME DI PRICING

- ***fisso*** *(contract for difference, upper/lower limits, cap & floor);*
- ***flessibile*** *(profit/loss sharing, discount to market);*
- ***Integrato*** *(bundle puro o per prodotti complementari).*

PPA FISICO ON GRID

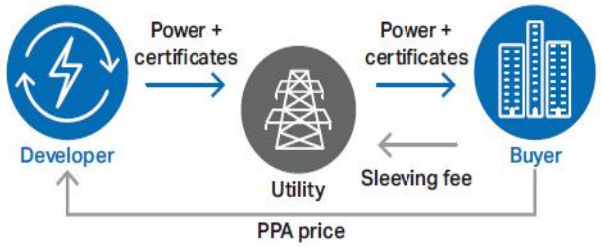

Il **PPA fisico** è detto ***on-grid*** o *sleeved,* in caso non vi sia una diretta connessione ma gli *asset* siano connessi alla stessa area della rete di trasporto (*near site*). L'acquirente privato stipula un contratto con il produttore per la produzione dell'energia, in cui è esplicitato il prezzo del PPA, e un secondo contratto con una utility per il trasporto della stessa fra i due siti, in cui è esplicitato il compenso per la gestione del trasferimento (s*leeving fee*).

PPA VIRTUALE

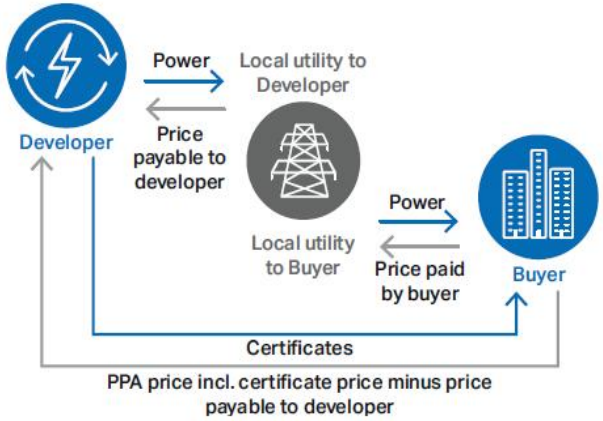

Il **PPA** è detto **virtuale** quando una struttura finanziaria replica gli effetti di un PPA fisico, senza *sleeving fee* e con trasferimento di GOs (Garanzie d'Origine). Il produttore (consumatore) vende (compra) a mercato l'energia elettrica e trasferisce, se positivo (negativo), il differenziale di prezzo rispetto a quanto definito nel PPA al compratore (produttore).

SISTEMI DI MERCATO: Garanzie d'Origine

ARTICOLO 19.2 RED II

GARANZIE D'ORIGINE (GO)

Uno Stato può decidere di **non conferire le GO agli impianti che ricevono incentivi**, oppure **rilasciarle e annullarle immediatamente**, ma se le fornisce deve **tenere adeguatamente conto del valore di mercato** della garanzia di origine nel **sistema di promozione** Ciò è verificato nei casi seguenti:

a) il sostegno è concesso mediante una **gara** o un sistema di **certificati verdi**;

b) il valore delle garanzie è considerato dal **punto di vista amministrativo**;

c) le **garanzie di origine non** sono **rilasciate** direttamente **al produttore**, **bensì** a un fornitore o un consumatore **che acquista energia da fonti rinnovabili**.

La Garanzia di Origine (GO) è una **certificazione** rilasciata dal GSE che **attesta l'origine rinnovabile** delle fonti utilizzate dagli impianti. In Italia dal **1 gennaio 2013**, le **imprese di vendita** di energia hanno l'**obbligo** di **annullare annualmente** una **quantità di GO pari all'energia elettrica venduta come rinnovabile**.

I titoli vengono rilasciati mensilmente e **scadono dopo un anno** dalla produzione di energia elettrica cui si riferiscono e, al più tardi, il **31 marzo dell'anno successivo. Il GSE organizza 5 Aste annuali** per le GO degli impianti che si avvalgono del **Ritiro Dedicato** (D.Lgs. 387/2003), dello **Scambio sul Posto** (Delibera 74/08) e di **incentivi onnicomprensivi** (CIP 6/92 e TO) e le GO sono scambiate sul **mercato organizzato dal GME** (valore di circa **0,8-1,2 €/MWh** a seconda della tecnologia).

Per non penalizzare i PPA on site le Garanzie dovrebbero essere riconosciute su tutta l'energia prodotta dall'impianto e non solo su quella immessa sulla rete pubblica.

Fonte: Elaborazioni Confindustria su dati GME

SISTEMI DI MERCATO: Certificati di Immissione In Consumo (CIC)

ARTICOLI 25-26-27 RED II	TARGET FER TRASPORTI	Ogni Stato membro fissa un **obbligo in capo ai fornitori di carburante** per assicurare che entro il 2030 la quota di energia da fonti rinnovabili sia almeno il **14%** del consumo finale di energia nel settore dei trasporti. I **Biocarburanti** devono essere **avanzati almeno per lo 0,2% nel 2022, l'1% nel 2025 e il 3,5% nel 2030.** Quelli **tradizionali** sono limitati al valore raggiunto dallo Stato nel 2020, per un **massimo del 7%.** Mentre quelli prodotti da **oli da cucina usati e grassi animali** sono limitati all'**1,7%.** Inoltre la quota di biocarburanti **a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni** non deve superare il **livello del 2019** e **diminuire** dal 31 dicembre 2023 **fino** a raggiungere lo **0 % nel 2030**.
ARTICOLO 27.2 RED II	FATTORE MOLTIPLICATIVO	Al fine di dimostrare il rispetto delle quote minime di cui all'articolo 25, paragrafo 1: a) la quota dei **biocarburanti avanzati** (allegato IX) può essere considerata come il **doppio** del suo contenuto energetico; b) la quota di **energia elettrica da fonti rinnovabili** è pari a **4 volte** il suo contenuto energetico se fornita a **veicoli stradali** e **1,5** se fornita al **trasporto ferroviario**; c) il contributo dei **biocarburanti** forniti nel **settore dell'aviazione** e dei **trasporti marittimi** è ottenuto moltiplicando per **1,2 volte** il loro contenuto energetico.

N.B. Per verificare l'assolvimento dell'obbligo sui trasporti sono stati istituiti i **Certificati di Immissione in Consumo (CIC),** rilasciati dal GSE (ogni CIC corrisponde a 10 Gcal). Si può stimare il valore dei CIC pari a **300€/CIC**, mentre il **biometano** è incentivato con CIC da **375€** l'uno (30,5 €/MWh) dal **DM MiSE 02.03.2018**.

SISTEMI DI MERCATO: Bioenergie

ARTICOLO 29.1 RED II	CRITERI DI SOSTENIBILITÀ BIOENERGIE	**Devono essere rispettati appositi criteri di sostenibilità** per gli **impianti da biomassa** con una **potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW**, ridotto a **2 MW** nel caso di **combustibili gassosi** da bioenergie.
ARTICOLO 29.10 RED II	RIDUZIONE GAS SERRA BIOENERGIE	La **riduzione delle emissioni di gas a effetto serra** è pari almeno al **70%** per l'**energia elettrica** da **biomassa** usati negli **impianti in funzione** dal **1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025** e all'**80%** per gli **impianti in funzione dal 1° gennaio 2026**.
ARTICOLO 29.11 RED II	PRODUZIONE ELETTRICA DA BIOMASSA	Gli impianti di **potenza termica totale superiore a 50 MW** devono essere in **cogenerazione ad alto rendimento,** avere un sistema di **cattura e stoccaggio della CO2** oppure, in caso di sola produzione elettrica, applicare le Best Available Technologies. Gli impianti con **potenza totale superiore a 100 MW**, in caso di sola produzione elettrica, devono comunque raggiungere un **efficienza energetica netta almeno pari al 36 %**.

N.B. La **Legge Europea 2018** ha abrogato l'estensione del periodo di incentivazione per gli impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi definite dalla legge di Bilancio 2016.

AUTORIZZAZIONI: Procedure e Tempistiche (1/2)

ARTICOLO 16.1 RED II

ONE STOP SHOP

Gli Stati membri istituiscono o designano **uno o più sportelli che guidano e assistono il richiedente nell'intera procedura amministrativa**, dalla presentazione della domanda di autorizzazione sino all'esito della procedura autorizzativa.

La procedura copre le pertinenti **autorizzazioni a costruire, revisionare la potenza e gestire impianti** per la produzione di energia da fonti rinnovabili e le opere necessarie per la relativa **connessione alla rete**.

ARTICOLO 16.4 RED II

TEMPI AUTORIZZAZIONI

La procedura autorizzativa non può superare un periodo di due anni per le centrali elettriche, comprese tutte le pertinenti procedure delle autorità competenti. Ove debitamente giustificato **in ragione di circostanze straordinarie**, il **periodo** può essere **prorogato fino ad un ulteriore anno**.

La procedura autorizzativa non può durare più di un anno per gli **impianti** con una **capacità** elettrica **inferiore a 150 kW**. Ove debitamente giustificato in ragione di **circostanze straordinarie**, il **periodo** può essere prorogato fino a **un ulteriore anno**.

AUTORIZZAZIONI: Procedure e Tempistiche (2/2)

ARTICOLO 16.6 RED II	**PROCEDURE SEMPLIFICATE PER IL REPOWERING**	Gli Stati membri facilitano la **revisione della potenza degli impianti esistenti** rinnovabili garantendo una **procedura autorizzativa semplificata e rapida** dalla **durata massima di un anno**. Se il progetto incide in modo sostanziale sulla rete o sulla capacità, sulle dimensioni o sulla prestazione iniziali dell'impianto, il periodo di un anno può essere **prorogato fino a un anno**.
ARTICOLO 17.1 RED II	**SEMPLICE NOTIFICA PICCOLI IMPIANTI**	Gli Stati membri istituiscono una procedura di **notifica semplice al gestore del sistema di distribuzione** per la **connessione alla rete** di **impianti o unità di produzione aggregate di autoconsumatori** di energia rinnovabile e di **progetti pilota** con una **potenza pari o inferiore a 10,8 kW**. Entro un periodo di tempo limitato dalla notifica, il **gestore del sistema di distribuzione può rifiutare la connessione alla rete** richiesta o **proporre un punto alternativo di connessione** alla rete per giustificati **motivi di sicurezza** o di **incompatibilità tecnica** dei componenti del sistema. **In caso di decisione positiva** da parte del gestore del sistema di distribuzione, o in **mancanza di una decisione** da parte del gestore del sistema di distribuzione **entro un mese** dalla notifica, **l'unità di produzione può essere collegata**.

GENERAZIONE RINNOVABILE DIFFUSA: Prosumer (1/2)

ARTICOLO 2.14 RED II	**AUTO CONSUMATORE RINNOVABILE**	Un **auto-consumatore** è un cliente finale che, **in propri siti** e entro confini definiti o, se consentito dallo Stato membro, **in altri siti**, **produce energia** elettrica **rinnovabile** per il proprio consumo e **può immagazzinare o vendere l'energia autoprodotta** purché, tali attività non costituiscano l'attività principale.
ARTICOLO 21.2 RED II	**DIRITTI DEI PROSUMER**	▪ **non devono essere soggetti**: i) in relazione all'**energia elettrica scambiata con la rete,** che consumano o vi immettono, a procedure e oneri discriminatori o sproporzionati **e oneri di rete che non tengano conto dei costi**; ii) in relazione all'**energia elettrica che rimane nella loro disponibilità** a procedure discriminatorie o sproporzionate **e a oneri o tariffe**; ▪ **possono installare e gestire sistemi di stoccaggio** abbinati agli impianti a fini di autoconsumo **senza** essere soggetti a **duplici oneri**, comprese le tariffe di rete, **per l'energia** immagazzinata **che rimane nella loro disponibilità**; ▪ mantengono i loro diritti e obblighi in quanto consumatori finali; ▪ **ricevono una remunerazione**, se del caso **anche mediante regimi di sostegno**, per **l'energia che immettono nella rete**, che corrisponda al **valore di mercato** e possa tener conto del valore a lungo termine per la rete, l'ambiente e la società.

GENERAZIONE RINNOVABILE DIFFUSA: Prosumer (2/2)

ARTICOLO 21.3 RED II	ONERI ENERGIA AUTOPRODOTTA	Gli Stati membri possono applicare **oneri e tariffe** non discriminatori in relazione all'**energia autoprodotta che rimane nella disponibilità** degli **autoconsumatori**, se: **(a)** **l'energia** elettrica **autoprodotta** da fonti rinnovabili è **beneficiaria di regimi di sostegno**, solo se ciò non pregiudichi la sostenibilità economica del progetto; **(b)** **dal 1° dicembre 2026**, se la quota complessiva di impianti in **autoconsumo supera** l'**8 %** della potenza elettrica **totale** e se dimostrato (analisi costi-benefici Autorità) che l'esenzione ha comportato un **significativo onere sul sistema** oppure crea un **incentivo sproporzionato rispetto ai costi** e che sarebbe impossibile minimizzare tale onere altre misure ragionevoli; **(c)** **se l'energia elettrica rinnovabile** è autoprodotta in **impianti con una potenza elettrica** totale installata **superiore a 30 kW**.
ARTICOLO 21.4 RED II	CONDOMINI RINNOVABILI	Gli **auto-consumatori** di energia rinnovabile **nello stesso edificio**, **compresi condomini**, **sono autorizzati** a esercitare collettivamente le attività e a **organizzare** tra di loro lo **scambio dell'energia prodotta** presso il loro sito o i loro siti.
ARTICOLO 21.5 RED II	APERTURA GESTIONE IMPIANTI	**L'impianto dell'auto-consumatore** di energia rinnovabile **può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo** (installazione, esercizio, gestione dei contatori e manutenzione), purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell'auto-consumatore. **Il terzo non è** di per sé **considerato** un **auto-consumatore** di energia rinnovabile.

GENERAZIONE RINNOVABILE DIFFUSA: REC

ARTICOLO 2.16 RED II

COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE (REC)

a) si basa sulla **partecipazione aperta e volontaria**, è autonoma e **controllata da azionisti o membri** che sono **situati nelle vicinanze degli impianti** rinnovabili;

b) Presenta **azionisti o membri** quali **persone fisiche, PMI o autorità locali**, comprese le amministrazioni comunali (la partecipazione delle **imprese** private **non** deve costituire l'**attività principale**);

c) Ha **l'obiettivo** principale di **fornire benefici ambientali, economici o sociali** a livello di comunità ai suoi azionisti o **membri o** alle **aree locali** in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;

ARTICOLO 22 RED II

DIRITTI DELLE COMUNITÀ

Le **Comunità di Energia Rinnovabile** hanno il **diritto di**:

a) **produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile**, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;

b) **scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione** detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri come clienti;

c) **accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati** direttamente o mediante **aggregazione**, in modo **non discriminatorio**.

Indice

1. ***La Nuova Direttiva sulle Fonti Rinnovabili:***
   - *Target FER 2030: Obiettivi europei e Declinazione in ambito nazionale;*
   - *Supporto alle rinnovabili: Sistemi attivabili, pianificazione e diversificazione territoriale;*
   - *Sistemi di mercato: Power Purchase Aggrenment(PPA), Garanzie d'Origine e CIC;*
   - *Autorizzazioni: Procedure e tempistiche;*
   - *Generazione rinnovabile diffusa: Prosumer e Renewable Energy Community (REC);*

2. ***Potenziali della transizione low carbon italiana:***
   - *Filiera industriale delle rinnovabili: Mappatura attuale e potenziali di crescita;*
   - *Effetti misure 2030: Promozione, mercato, bolletta e relazioni competitive*

FILIERA INDUSTRIALE DELLE RINNOVABILI: Mappatura

ANALISI DIRETTA

MAPPATURA CONFINDUSTRIA

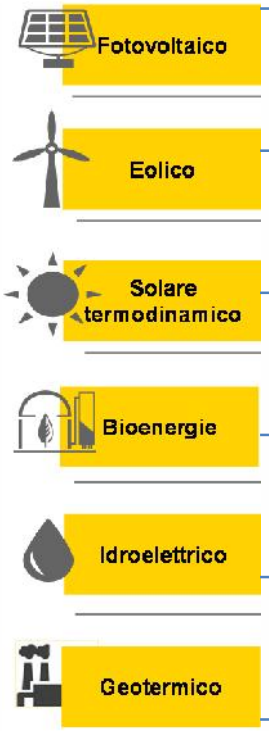

FER ELETTRICHE 2016	
Aziende	32
Fatturato	1.050 M€
Dipendenti	3.500
Impianti	712

ANALISI INDIRETTA

CLASSIFICAZIONI MERCEOLOGICHE (NC8*)

FILIERA FER AL 100%	2015	2016	2017	'16 vs '15	'17 vs '16
MERCATO INTERNO	3.539	3.442	3.552	-2,70%	3,20%
FATTURATO TOTALE	4.544	4.444	4.636	-2,20%	4,30%
ESPORTAZIONI	2.138	2.124	2.233	-0,70%	5,10%
IMPORTAZIONI	1.133	1.122	1.149	-1,00%	2,40%
BILANCIA COMMERCIALE	1.005	1.002	1.084	-0,30%	8,20%

FILIERA FER NON AL 100%	2015	2016	2017	'16 vs '15	'17 vs '16
ESPORTAZIONI	12.165	12.066	12.876	-0,80%	6,70%
IMPORTAZIONI	7.025	7.244	7.861	3,10%	8,50%
BILANCIA COMMERCIALE	5.141	4.823	5.015	6,20%	4,00%

FILIERA FER ALLARGATA	2015	2016	2017	'16 vs '15	'17 vs '16
FATTURATO TOTALE	5.315	5.167	5.388	-2,80%	4,30%
ESPORTAZIONI	3.963	3.934	4.164	-0,70%	5,90%
IMPORTAZIONI	2.187	2.209	2.328	1,00%	5,40%
BILANCIA COMMERCIALE	1.776	1.725	1.836	-2,90%	6,40%

ANALISI CAMPIONE CENSITO	Campione 2016	Totale 2016	Quota censita su totale
Fatturato filiera in senso stretto	793	4.444	17,8%
15% Bilancia commerciale elettromeccanica	-	723	-
Fatturato filiera allargata	793	5.167	15,3%

+ NC8: Nomenclatura combinata utilizzata per la classificazione delle merci nei paesi dell'Unione Europea nelle rivelazioni del commercio estero.

Fonte: Elaborazioni Confindustria e Anie Rinnovabili

FILIERA INDUSTRIALE ITALIANA DELLE RINNOVABILI: Potenziali

INVESTIMENTI PASSATI

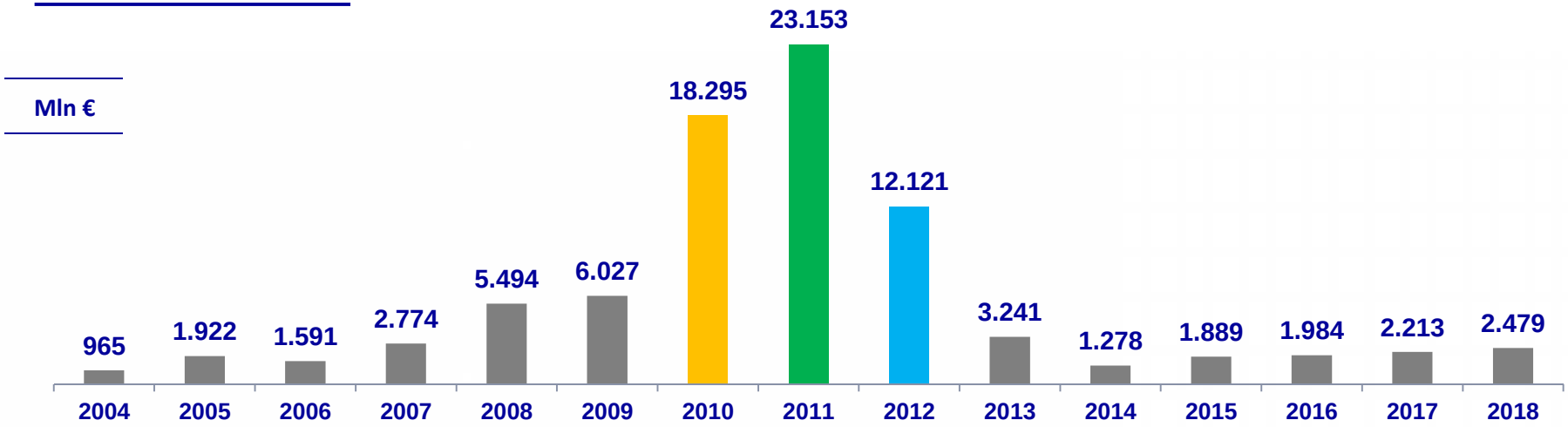

INVESTIMENTI FUTURI

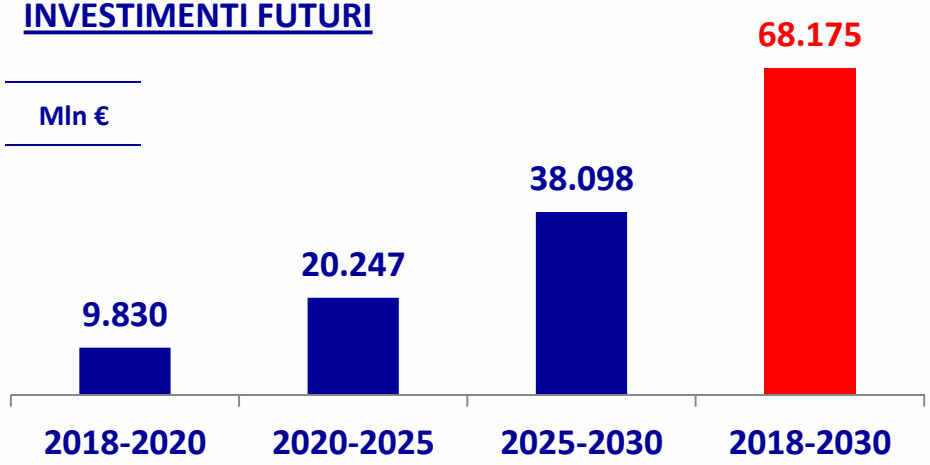

INVESTMENTI
5.681 Mln €/a
2019 - 2030

Produzione (cumulato Mln €)	Occupazione (cumulato '000 ULA)	Valore aggiunto (cumulato Mln €)
113.570	321	34.288

Fonte: Elaborazioni Confindustria su dati BNEF e MiSE

EFFETTI MISURE 2030: Incentivazioni

GRANDI IMPIANTI (>1MW)

- PPA PRIVATI CON CREAZIONE DI UNA PIATTAFORMA GESTITA DAL GME
- CONTRATTI PER DIFFERENZA "A DUE VIE"
- SI PREVEDE UNA PARTECIPAZIONE PUBBLICA AI PPA ATTRAVERSO GREEN PUBLIC PROCUREMENT E PROCEDURE CONSIP
- DEFINIZIONE TARIFFA CON ASTE RICONOSCIMENTO (RESTITUZIONE) DELTA TRA TARIFFA E PREZZO DI MERCATO POSITIVA (NEGATIVA)

ALTRO

- TARIFFE AD HOC O CONTRIBUTI ALL'INVESTIMENTO PER TECNOLOGIE INNOVATIVE
- INDIVIDUAZIONE AREE REGIONI A VOCAZIONE ENERGETICA
- BURDEN SHARING REGIONALE OBIETTIVI 2030

PICCOLI IMPIANTI (<1 MW)

AUTOCONSUMO

- NO ONERI VARIABILI SU ELETTRICITA' AUTOPRODOTTA E AUTOCONSUMATA PER PROSUMER E COMUNITA' (CONDOMINI)
- PREMIO ACCUMULI CON SCAMBIO SUL POSTO
- POTENZIAMENTO OBBLIGHI FER IN EDIFICI NUOVI (50%) E PROGRESSIVA ESTENSIONE PER EDIFICI ESISTENTI DEL SETTORE TERZIARIO E INDUSTRIALE
- PREMIO SOSTITUZIONE AMIANTO

PRODUZIONE

- DETRAZIONI FISCALI FV<20 kW
- TARIFFA OMNICOMPRENSIVA (P<250 kW)
- IMPIANTI A REGISTRO
- ESTENSIONE DELLA PORTATA MODELLO UNICO (ORA PER FV<20kW) E PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (ORA PER PICCOLE POTENZE)
- TARIFFE PER PRODUZIONE COMBIATA DI ENERGIA E CALORE E RECUPERO SCARTI PRODUTTIVI

- POSSIBILE AGGREGAZIONE IMPIANTI PER OTTENERE INCENTIVI ENERGIA PRODOTTA

IMPIANTI ESISTENTI

- PROCEDURE SEMPLIFICATE (ES. VIA) PER REVAMPING E REPOWERING VALUTANDO DIFFERENZE ANTE E POST OPERAM
- CREAZIONE LIMITI E CONDIZIONI PER INTERVENTI ATTUABILI CON MERA COMUNICAZIONE
- AZIONI DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
- ASTE PER CONCESSIONI IDROELETTRICHE CORRELATE A RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ASSICURANDO LA CAPACITA' UTILE DI INVASO E AUMENTANDO LA PRODUCIBILIA'. REGOLE OMOGENEE A LIVELLO NAZIONALE IN MATERIA DI CANONI E SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI (VALUTAZIONI AMBIENTALI, PAESAGISTICHE, CONCESSIONI DERIVAZIONE E ESECUZIONE LAVORI)

EFFETTI MISURE 2030: Incentivazioni

IPOTESI 1: PUN 2030 - 40€/MWh

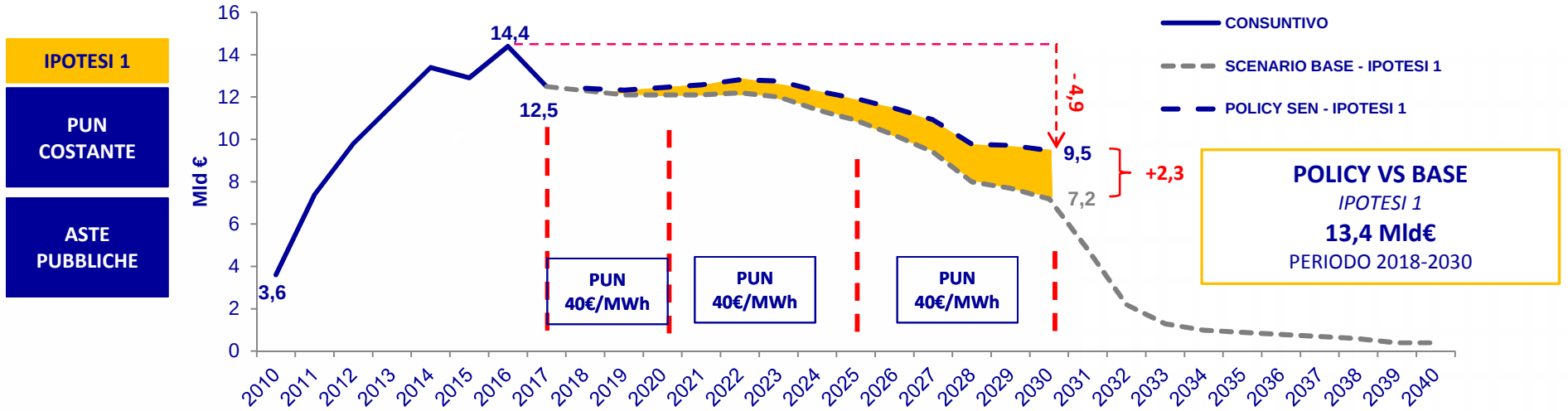

IPOTESI 2: PUN 2030 - 70€/MWh

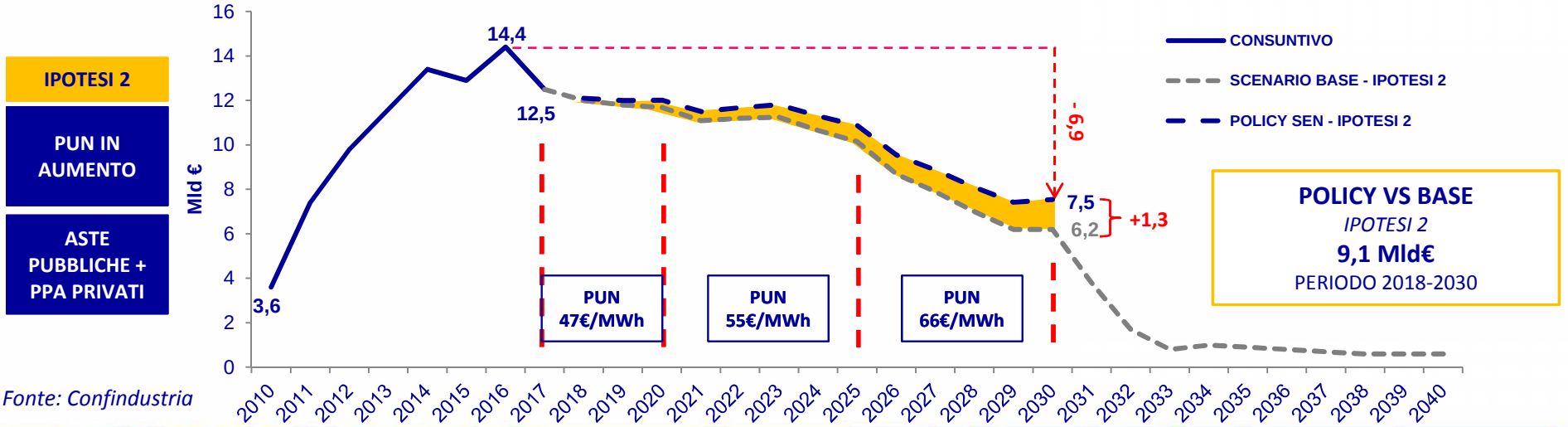

Fonte: Confindustria

EFFETTI MISURE 2030: Mercato

ORE FORMAZIONE PUN 2017

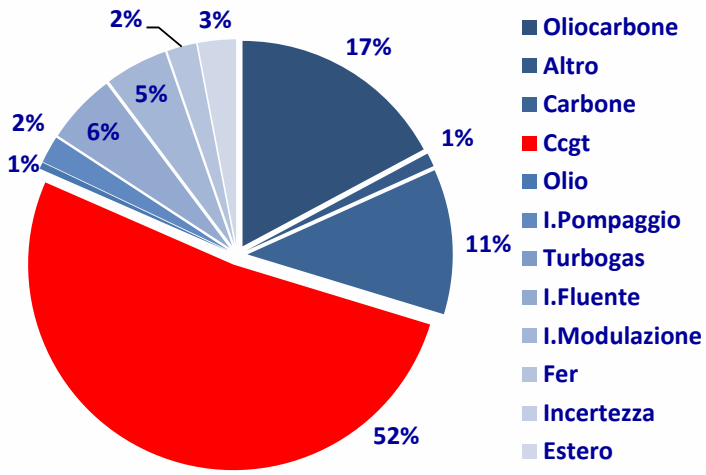

ESEMPIO PREZZI ZONALI * 2017

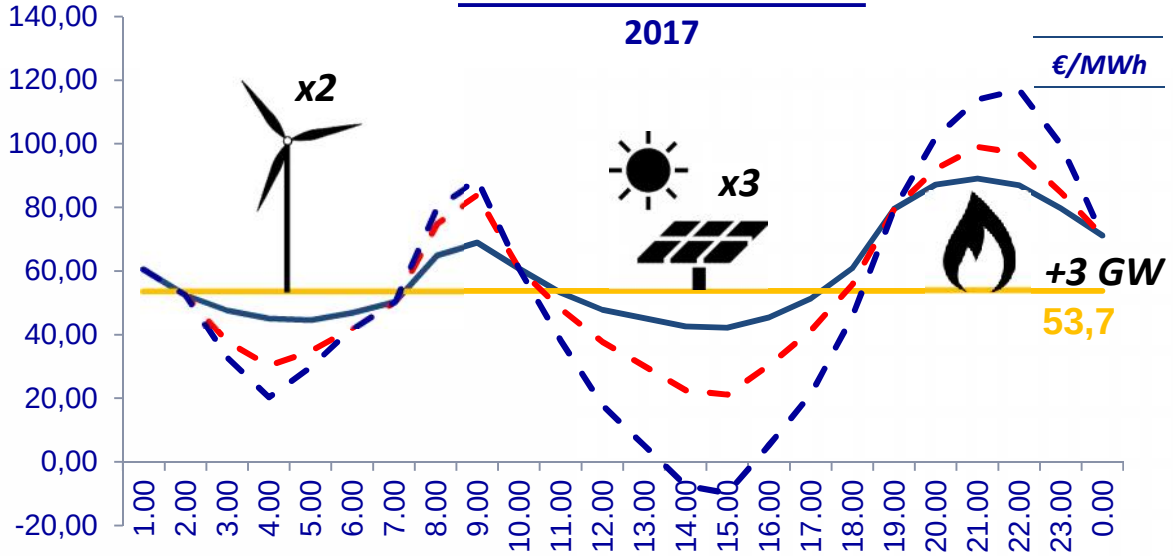

** Zona Sicilia*

Fonte: Elaborazioni Confindustria, GME, RSE, Terna

	DISPACCIAMENTO	REMUNERAZIONE	
IMPIANTI ESISTENTI	PRIORITA' A PARITA' DI OFFERTA	MERCATO A FINE VITA INCENTIVI	CANNIBALIZZAZIONE PREZZI ZONALI VISTI BASSI COSTI VARIABILI
NUOVI IMPIANTI	NESSUNA PRIORITA'**	ASTE, REGISTRI O PPA	SOSPENSIONE INCENTIVO SE MGP ZERO O NEGATIVO

VARIABILI IN GIOCO

- MERCATO DELLA CAPACITA'
- SVILUPPO INFRASTRUTTURALE (RETI, STORAGE, PEAKER …)
- INTRODUZIONE PREZZI NEGATIVI E SEGNALI DI LUNGO TERMINE
- ALLOCAZIONE RESPONSABILITA' DI BILANCIAMENTO
- INTEGRAZIONE E APERTURA MERCATI (DISPACCIAMENTO)

*** Deroghe per impianti di potenza inferiore a 400 kW e per progetti dimostrativi.*

EFFETTI MISURE 2030 : Bolletta e relazioni competitive

PROIEZIONI BOLLETTA ELETTRICA MEDIA

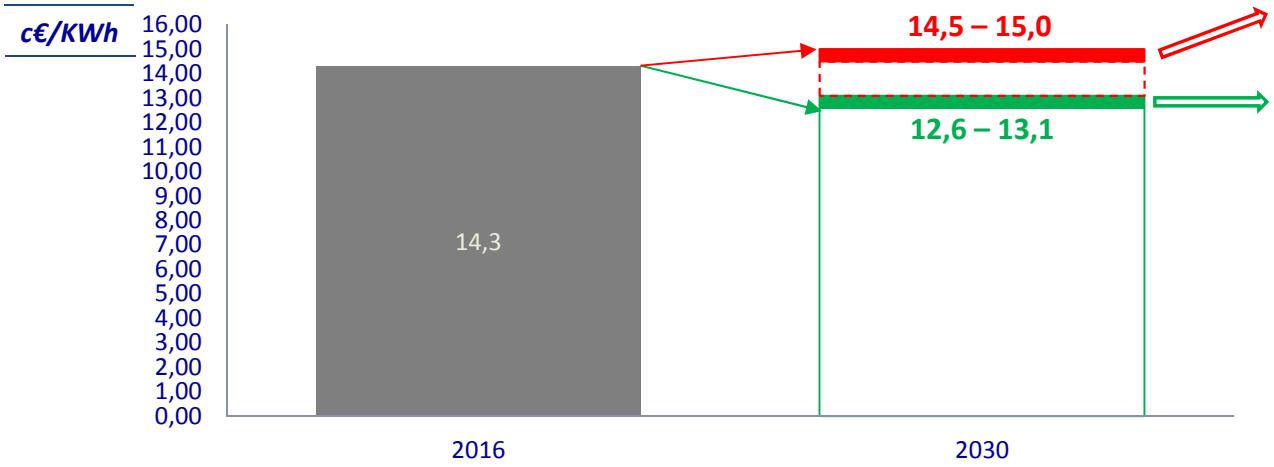

Bolletta in caso di aumenti prezzo gas e CO2

Bolletta a parità di condizioni

EMISSIONI CO_2:

ETS 2030: 30 €/Ton CO2

FONTI RINNOVABILI

2015: 28% - 2030: 55%

2015: 4% - 2030: 28%

2015: 28% - 2030: 48%

CONFRONTO INTERNAZIONALE COSTI ENERGIA

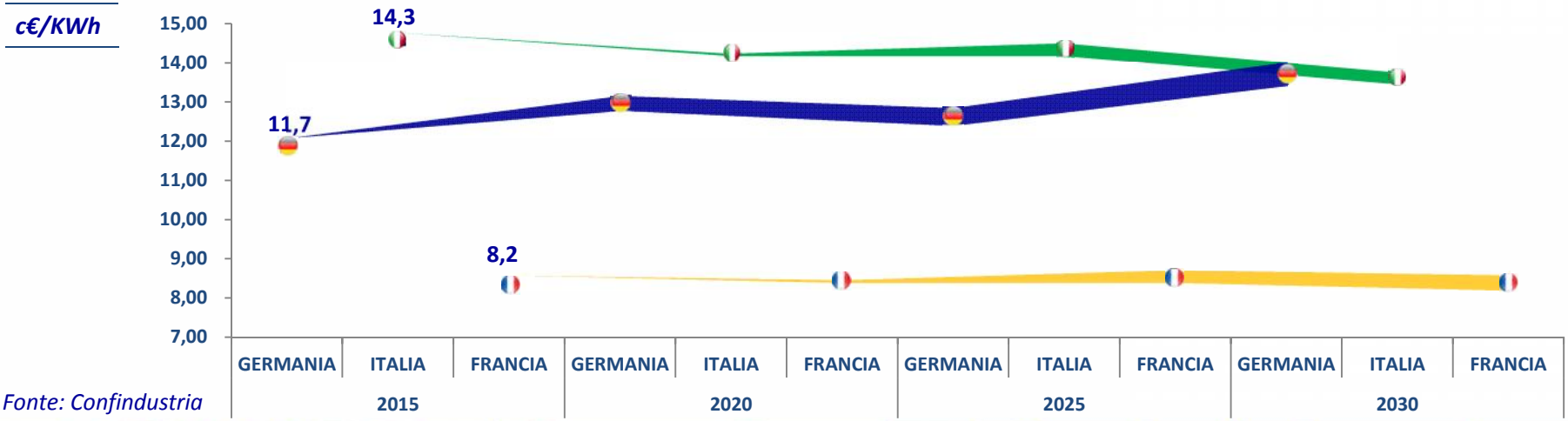

Fonte: Confindustria

Grazie per l'attenzione!

Andrea Andreuzzi
Politiche Industriali, Settore Energia
Confindustria - Viale dell'Astronomia, 30 Roma
Email. a.andreuzzi@confindustria.it
Tel. 065903374
Cell. 3404751540